

COMUNICATO STAMPA

**Una “massima” per chi non può essere “minimo”
Fuori dal regime chi nel periodo d’imposta dismette la partecipazione**

Semaforo rosso all’accesso al regime dei “minimi” per il contribuente che nello stesso periodo d’imposta ha un’attività individuale e contestualmente partecipa a una società di persone o a un’associazione, anche se in quello stesso lasso di tempo la partecipazione viene dismessa. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 146/E di oggi, che prende le mosse dalla richiesta di una contribuente che nello stesso periodo d’imposta ha dismesso la sua partecipazione a una società e ha continuato a esercitare in proprio l’attività, chiedendo di potersi avvalere del regime per i “piccoli”.

In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle ragioni per cui resta ferma l’esclusione dal regime agevolato. L’intento è quello di evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta e imputabili allo stesso contribuente, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione. Infatti, il reddito prodotto come contribuente minimo non concorre alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a tassazione secondo il dettato del Tuir, ma è determinato con il principio di cassa e soggetto a un’imposta sostitutiva del 20 per cento.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it . Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 9 giugno 2009

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)